

Spett.le
Setek Srl

Trasmissione via PEC:
- tramite sistema Consip/Mepa
- e all'indirizzo: seteksrl@pec.setek.it

Oggetto: Appalto indetto da ACI Informatica per il rinnovo complessivamente di n.ro 19 licenze software dei prodotti Creative Cloud for Teams all Apps e Adobe Creative pro for Teams ed all'acquisto di una nuova licenza della tipologia Creative Cloud for Teams all Apps, per la durata di 36 mesi, a mezzo di RdO semplice aperta del mercato elettronico della P.A. - Codice affidamento ICT0493J25 - CIG: B7CE76B4C2 - Provvedimento di esclusione.

Si comunica a mezzo della presente, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, l'esclusione di codesta Impresa a seguito della relativa proposta di esclusione del Seggio di gara adottata nella seduta riservata del 10 ottobre 2025.

Tanto si rende necessario in quanto codesta Impresa entro il termine previsto dell'8/10/2025 non ha fatto pervenire alcun riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio trasmessa in data 1/10/2025.

Preliminarmente si evidenzia che detta richiesta è stata trasmessa tramite l'area "Comunicazioni" del sistema MEPA, come previsto dalla lettera di invito, e che tale richiesta nel medesimo sistema è risultata regolarmente letta in data 1/10/2025 da codesta Impresa, talché detto mancato riscontro non può che essere imputato esclusivamente a codesta Impresa.

In tal contesto si richiama l'art. 101, comma 2, del Dlgs 36/2023 che in materia di soccorso istruttorio espressamente dispone che *"L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara"* nonché il paragrafo 15 della lettera di invito che analogamente sul punto dispone che *"In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura"*.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra riportato, attesa quindi la sanzione di esclusione espressamente e direttamente comminata al citato art. 101 comma 2 nel caso di mancato riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio nel termine perentorio stabilito dalla Stazione Appaltante, si dispone l'esclusione dalla presente procedura dell'Impresa Setek Srl, in quanto, come detto, nessun riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio da parte della stessa è pervenuto entro il termine perentorio all'uopo fissato.

Avverso il presente provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 120, D.Lgs. n. 104/2010.

Distinti saluti.

Il RUP

Gianluca Romeo Stefani